



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

OGGETTO: Disciplina criteri di attribuzione del buono pasto. Chiarimenti.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota GDAP-0462830.U data odierna a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole e
Istituti di Istruzione

Al Responsabile del Gruppo Operativo Mobile

Al Responsabile del S.A.D.A.V

Al Signor direttore dell'Ufficio I – Segreteria
generale dell'Ufficio
del Capo del Dipartimento

Al Signore Direttore dell'Ufficio IV - Relazioni
Sindacali

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: Disciplina criteri di attribuzione del buono pasto. Chiarimenti.

Allo scopo di uniformare la disciplina relativa all'articolazione dell'orario di lavoro svolto dal personale dipendente ai fini della corretta corresponsione del buono pasto ed evitare quindi sperequazioni in ambito nazionale, si rende necessario riassumerne i principi e presupposti applicativi nonché fornire le seguenti indicazioni chiarificatrici in materia, la cui declinazione, qualora risultino comportamenti non in linea con quanto osservato, non può comunque comportare il riconoscimento di pretese con effetto retroattivo, trattandosi di valutazioni rientranti nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciuti ad una pubblica amministrazione.

Ciò sottolineato, in via preliminare, si ritiene utile soffermare l'attenzione sulle fonti contrattuali e normative in base alle quali viene riconosciuto il diritto al buono pasto al personale dell'Amministrazione penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Per quanto attiene al personale del comparto funzioni centrali, la corresponsione dei buoni pasto è prevista dall'Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile del 30 aprile 1996, che ha dato attuazione alla disposizione di cui all'art. 2, comma 11, legge 28 dicembre 1995 n. 550.

In particolare, il predetto Accordo, all'art. 4 (commi 1, 2 e 3) stabilisce che il buono pasto spetta esclusivamente al personale con orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative con relativa pausa di almeno mezz'ora ed è altresì attribuito per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario di lavoro, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dal contratto vigente e, pertanto, attualmente, dall'articolo 22, comma 1, del CCNL del 9 maggio 2022.

Come noto, tali modalità vengono applicate anche al personale di Polizia penitenziaria che presta servizio presso il Dipartimento ed i Provveditorati regionali.

E' del tutto evidente, ancorché in questa sede precisato, che l'erogazione del buono pasto deve comunque considerarsi sempre succedanea del servizio mensa¹ e condizione pregiudiziale del beneficio - per tutto il personale che ne risulta destinatario - è la previsione della "pausa" disciplinata dal citato CCNL 9 maggio 2022 e poi nell'ambito della programmazione generale dell'orario di lavoro in sede di esame congiunto con le OO.SS..

Come già evidenziato, le condizioni per l'attribuzione del buono pasto sono individuate dall'Accordo sottoscritto il 30 aprile 1996, dal quale emerge che per il riconoscimento dello stesso è necessario, tra l'altro, che il lavoratore effettui la pausa (art. 22 del CCNL del 9 maggio 2022).

In tale ultimo articolo viene previsto altresì che in caso di orario giornaliero superiore alle sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una interruzione dell'attività lavorativa di durata non inferiore a trenta minuti, finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche e alla eventuale consumazione del pasto².

¹ Per quanto riguarda il personale di Polizia penitenziaria impiegato in servizi istituzionali in ambito penitenziario, i presupposti per la concessione del buono pasto sono gli stessi per l'accesso alla M.O.S., pertanto, laddove non sia possibile usufruire della mensa per ragioni tecniche (es.: chiusura della mensa per manutenzione) o di servizio, il dipendente che aveva titolo a fruire della mensa, si vedrà corrispondere il buono pasto.

² Sul punto si rammenta la disciplina particolare (articolo 17, comma 5, d.lgs n. 63/2003) applicata - nelle more della definizione della corrispondente contrattazione - ai dirigenti penitenziari e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria ai fini del recupero/computo dell'orario di servizio, significando, tuttavia, che, come già espressamente specificato con la min.le 10 novembre 2020, n. 0401601, anche se essi non sono tenuti al recupero della pausa (sempreché continuo a permanere nella sede di servizio), tale riconoscimento non comporta automaticamente la modifica della disciplina dei buoni pasto, restando ferma l'applicabilità delle regole e condizioni generali esplicitate per il restante personale.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Dal combinato disposto delle clausole contrattuali ivi richiamate, risulta evidente che la pausa si configura come elemento imprescindibile per avere diritto al buono pasto.

La previsione contrattuale di tale istituto, infatti, trova il suo fondamento nella necessità di assicurare al dipendente un congruo periodo di tempo per la consumazione del pasto e si configura necessariamente come un intervallo tra due periodi di attività lavorativa, che, quindi, dovrà riprendere - di norma - dopo l'effettuazione della pausa medesima.

Sotto tale profilo, va segnalato che il buono pasto non è un beneficio che viene attribuito di per sé, ma è finalizzato a consentire al dipendente - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa anche dopo un periodo di sei ore.

Il suindicato buono, quindi, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l'attività di servizio nelle ore pomeridiane, con effettuazione della pausa nonché nella giornata in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.

In tale contesto è utile specificare che il personale che risulta autorizzato a svolgere un orario lavorativo giornaliero di 7 ore e 12 minuti, al fine di beneficiare del buono pasto è tenuto a completare l'orario con la pausa di almeno trenta minuti, attestando di tal misura il proprio orario lavorativo giornaliero in 7 ore e 42 minuti.

Riguardo a tale aspetto è importante evidenziare tuttavia che questa Amministrazione centrale è più volte intervenuta con disposizioni atte ad evitare il ricorso a tale tipologia di orario in maniera indistinta e generalizzata in quanto non sufficientemente rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa cui deve tendere ogni P.A..

A tal proposito, nel rilevare la necessità di un'azione sinergica tra le varie componenti dell'Amministrazione, occorre pertanto sottolineare l'utilità di ogni utile misura di coordinamento affinché possa instaurarsi presso tutti gli uffici ed istituti amministrati una gestione il più possibile uniforme e rispondente ai predetti criteri, avuto soprattutto riguardo a quello di economicità, al fine di evitare che la scelta dell'orario di lavoro possa comportare una eccessiva elargizione dei buoni pasto che risulta in palese contrasto con l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica cui ciascun dirigente è direttamente responsabile.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ciò posto, in costanza dell'attuale situazione, nelle more della definizione degli accordi sindacali sulla tipologia ed articolazioni dell'orario di lavoro, deve puntualizzarsi che eventuali richieste di modifica da parte dei dipendenti, che dovessero derivare quale conseguenza immediata della declinazione dei sopracitati principi e chiarimenti, dovranno essere attentamente valutate dai dirigenti responsabili degli uffici al fine di non pregiudicare il consolidato assetto organizzativo e funzionale della struttura operativa, laddove si rende comunque necessario assicurare la presenza anche pomeridiana del personale senza eccessivamente gravare sulle autorizzazioni all'espletamento ed uso del lavoro straordinario; ciò dunque evitando procedure generalizzate di autorizzazione all'espletamento di un orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti con pausa che comportano una consistente erogazione di buoni pasto, sottolineandosi peraltro che la presenza di ciascun dipendente non può simultaneamente essere la medesima in entrata e tantomeno in uscita dal servizio, pena il buon andamento dell'ufficio stesso, che risulterebbe del tutto scoperto in determinate fasce orarie.

Nel ringraziare per la collaborazione ed auspicare la dovuta attenzione alle considerazioni partecipate, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi